

# REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE GHG DI UN'ORGANIZZAZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DA ISO 14064-1

## INTRODUZIONE E SCOPO

SGS Italia SpA (di seguito anche solo "SGS Italia"), appartenente al Gruppo internazionale SGS, opera come organismo di certificazione di sistemi di gestione (nel seguito anche solo "sistemi") con riferimento a norme internazionalmente riconosciute.

Il Gruppo SGS è presente in più Paesi con Organismi di certificazione accreditati. Gli accreditamenti riconosciuti agli Organismi del Gruppo SGS con i relativi settori sono disponibili su richiesta.

SGS Italia offre, altresì, servizi di certificazione di servizio/prodotto (cogente e volontaria), di Verificatore Ambientale ai sensi del Regolamento CE n° 1221/2009 (di seguito denominato Regolamento EMAS), di verifica EU ETS, di certificazione EPD di prodotto/sistema.

I servizi SGS Italia sono erogati nel rispetto delle condizioni generali per i servizi di certificazione (vedi Parte 2).

In particolare, nell'ambito della verifica degli inventari GHG (volontaria), SGS Italia offre il servizio di Verifica dell'inventario dei GHG di organizzazione in accordo con la norma ISO 14064-1: 2018 secondo quanto previsto dai requisiti per la verifica definiti dalla norma ISO 14064 – 3:2019.

## DEFINIZIONI

"GHG statement/ Dichiarazione GHG": dichiarazione fornita da una parte interessata (organizzazione) relativa ai GHG afferenti alle attività dell'organizzazione.

"GHG report": documento che presenta i confini, le metodologie, i modelli di calcolo e quantificazione dei GHG afferenti all'organizzazione e presentati nella dichiarazione GHG.

"Organizzazione": persona o gruppo di persone avente funzioni proprie con responsabilità, autorità e interrelazioni per conseguire i propri obiettivi.

"Organismo di certificazione": si intende qualsiasi società del gruppo SGS che abbia l'autorizzazione per emettere certificati e/o attestati di verifica.

"Non conformità": mancato soddisfacimento di un requisito (quali ad esempio: errori materiali od omissioni).

"Dichiarazione di verifica":

documento rilasciato dall'organismo di certificazione contenente un'Opinione in merito dichiarazione GHG espressa dall'organizzazione.

"Opinione": dichiarazione scritta da parte dell'organizzazione in merito alla conformità della dichiarazione GHG dell'organizzazione rispetto alla ISO 14064-1 e all'assenza di errori materiali od omissioni tali da inficiare la validità della dichiarazione stessa.

"Livello di garanzia": Grado di assicurazione che l'utilizzatore previsto richiede in una verifica. Il livello di garanzia (limitato o ragionevole) è utilizzato per determinare il grado di dettaglio che un verificatore utilizza nel proprio piano di verifica per determinare se ci sono errori materiali, omissioni o rappresentazioni non veritiere.

"Errori": errori, omissioni presenti all'interno dello GHG Report e relativi alla quantificazione della GHG, alla descrizione dei processi o altri requisiti previsti dalla norma.

"Errori materiali": errori, omissioni presenti all'interno dello GHG report che non consentono la convalida dei risultati dichiarati.

## PARTE 1: CONDIZIONI TECNICHE PER SERVIZI DI VERIFICA

### 1.1 PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.1 Il presente Regolamento disciplina i servizi di verifica offerti da SGS Italia e l'Organizzazione si impegna contrattualmente ad osservare le prescrizioni ivi fissate. Il Regolamento viene applicato con indipendenza e imparzialità nei confronti di tutte le Organizzazioni che chiedono o hanno ottenuto l'accesso ai servizi di verifica di SGS Italia.

1.1.2 Le Organizzazioni si impegnano di conseguenza a rendere disponibili i documenti di definizione e di implementazione del sistema, a collaborare durante tutte le attività di verifica garantendo l'accesso a tutte le aree, alle informazioni e al personale, a designare un proprio Rappresentante responsabile nei confronti del gruppo di audit e far osservare il ruolo di osservatore a consulenti dell'Organizzazione che assistono alla visita.

### 1.2 SCOPO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.2.1 Le presenti condizioni tecniche si applicano ai servizi di verifica specificati ai punti 2.3.1 g) delle Condizioni Generali che seguono (vedi Parte 2).

1.2.2 L'organigramma riportante la struttura organizzativa coinvolta nelle attività di verifica e rilascio della dichiarazione di verifica e la documentazione connessa sono disponibili su richiesta.

I servizi di verifica sono forniti da personale diretto di SGS Italia o, a sua discrezione, da personale di Affiliate del Gruppo SGS (generalmente per attività da svolgere all'estero) o da altre risorse esterne secondo requisiti concordati. In ogni caso SGS Italia mantiene comunque la completa responsabilità del rilascio, mantenimento, sospensione, annullamento della dichiarazione di verifica.

### 1.3 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ

1.3.1 SGS Italia assicura che tutte le informazioni di natura confidenziale, ottenute nel corso delle attività di verifica, sono trattate in maniera strettamente riservata a tutti i livelli della propria struttura organizzativa, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge, disposizioni di Organismi di Certificazione del personale o di Organismi di Accreditamento o autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione interessata.

Il nome del cliente, la località, lo scopo della dichiarazione di verifica e i contatti di riferimento possono essere registrati e mantenuti da SGS in aree dedicate.

1.3.2 SGS Italia tratterà i dati a cui avrà accesso, o che gli saranno comunicati, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in modalità elettronica o cartacea al solo scopo dell'adempimento del servizio richiesto; titolare del trattamento è SGS Italia SpA, presso la propria sede legale, a cui gli interessati del trattamento potranno rivolgersi ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

## 1.4 RICHIESTA DI VERIFICA

1.4.1 Una volta ricevuti i dati completi dell'Organizzazione richiesti dal questionario SGS Italia, SGS Italia emette l'offerta per la verifica della dichiarazione GHG con dettaglio dello scopo e del costo dei servizi e delle modalità di attivazione dell'iter di verifica e livello di garanzia (limitato o ragionevole); l'offerta sarà sempre accompagnata dal presente Regolamento.

Per particolari schemi di verifica e/o settori merceologici, i requisiti normativi applicabili per la verifica possono essere integrati da specifici Regolamenti Tecnici (RT) o Circolari emessi dall'Organismo di Accreditamento.

1.4.2 Al ricevimento della richiesta di verifica unitamente alla documentazione in essa richiesta, SGS Italia invia all'Organizzazione la conferma d'ordine che ufficializza le condizioni contrattuali. La pratica è quindi assegnata al personale incaricato di assicurare l'erogazione del servizio secondo le procedure SGS Italia. I nominativi del personale coinvolto nelle singole attività ispettive sono comunicati all'Organizzazione con debito anticipo; eventuali obiezioni motivate dell'Organizzazione dovranno essere immediatamente notificate a SGS Italia.

## 1.5 AUDIT INIZIALE DI VERIFICA

1.5.1 L'audit iniziale viene condotto sotto la responsabilità di un Lead Auditor di SGS Italia in accordo a piani di verifica precedentemente trasmessi all'Organizzazione in cui sono indicate finalità e modalità di conduzione della verifica; per ogni verifica viene svolta una riunione di apertura (ove vengono richiamati tutti gli aspetti principali: la procedura di valutazione, i criteri di classificazione delle non conformità e azioni correttive conseguenti, la conferma della riservatezza del Gruppo di Audit, ecc..) e una riunione di chiusura (ove viene comunicato l'esito dell'audit e vengono forniti i chiarimenti in merito ai risultati formalizzati nel rapporto, che dettaglia anche modalità e tempi entro i quali attuare eventuali carenze emerse dall'audit).

1.5.2 L'audit Iniziale per la verifica della dichiarazione GHG viene condotto in due fasi (Stage):

a. Fase 1 (stage 1): esame dei documenti (presso SGS o in loco previa approvazione da parte delle funzioni tecniche di SGS).

L'Organizzazione mette a disposizione di SGS Italia i seguenti documenti:

- Copia del/dei GHG report e dichiarazione GHG da sottoporre a verifica;
- Screenshot del modello di calcolo/ File di calcolo;
- Procedura di gestione dell'inventario GHG (§8.1, ISO 14064-1).

Al termine della fase 1 viene emesso un rapporto di verifica nel quale il gruppo di verifica esprime una valutazione sulla sussistenza delle condizioni minime per l'esecuzione della fase 2.

A seguito dell'analisi documentale il Lead Auditor può chiedere un'estensione temporale dell'attività di verifica della fase 2, se opportunamente motiva. L'estensione temporale massima concedibile è indicata nel contratto.

b. Fase 2 (stage 2): valutazione onsite (audit in loco).

L'Organizzazione mette a disposizione di SGS Italia i seguenti documenti:

- Tutte le evidenze documentali a supporto dei dati utilizzati per la quantificazione dei GHG;
- Modello di calcolo (su software o altro strumento utilizzato);
- Eventuali aggiornamenti del GHG report, dichiarazione GHGt e/o della procedura di gestione (§8.1.1. ISO 14064-1) dell'inventario (effettuati a seguito della fase 1).

Al termine della fase 2 viene emesso un rapporto di verifica nel quale il gruppo di verifica raccomanda o meno l'emissione della dichiarazione di verifica con relativa Opinione.

Sulla base di tali documenti sottoposti a verifica SGS Italia valuta se i requisiti dello standard di riferimento sono presi in considerazione (fase 1) e soddisfatti in modo adeguato (fase 2).

1.5.3 Nel caso in cui SGS Italia ritenga che non tutti i requisiti previsti siano soddisfatti o che siano presenti errori materiali, vengono rilasciate delle Non Conformità comunicate (vedere paragrafo 1.6) all'Organizzazione durante la riunione di chiusura e formalizzate nel Rapporto di verifica. Nel caso fossero segnalate eventuali Non Conformità l'organizzazione si impegna a rispondere secondo le modalità e nei tempi previsti ed indicati nel Rapporto di verifica.

Al termine del processo di verifica, il Lead Auditor invia la pratica, comprensiva di tutta la documentazione analizzata e prodotta, ad SGS per essere sottoposta

al processo delibera. A seguito di delibera positiva sarà emessa una dichiarazione di verifica che confermerà l'attendibilità e la conformità della dichiarazione GHG alle norme di riferimento.

1.5.4 SGS Italia e l'Organizzazione hanno le seguenti responsabilità:

- SGS Italia coordina gli audit con l'Organizzazione, prepara un programma di audit ed esegue l'attività di verifica.
- L'Organizzazione mette a disposizione di SGS Italia la documentazione necessaria ai fini della verifica.

## 1.6 NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE

1.6.1 Le Non Conformità che dovessero emergere dalla verifica iniziale, riferite a requisiti della norma di riferimento non rispettati o ad errori materiali, sono classificate come maggiori. L'Organizzazione ha la responsabilità di comunicare a SGS Italia, entro le tempistiche previste e specificate sui rapporti di verifica, le relative cause e le azioni correttive specifiche adottate o pianificate per eliminare, entro un tempo prestabilito, le Non Conformità rilevate; successivamente SGS Italia ne verificherà l'attuazione e l'efficacia.

1.6.2 In presenza di Non Conformità l'ottenimento della validazione della dichiarazione GHG e l'emissione della dichiarazione di verifica sono subordinati alla verifica della positiva implementazione di azioni correttive da parte dell'Organizzazione, condotta generalmente mediante un audit addizionale (vedi 1.11).

1.6.3 La mancata attuazione di azioni correttive entro i tempi specificati può comportare l'interruzione dell'iter di verifica e la necessità di ripetere integralmente l'audit iniziale.

## 1.7 EMISSIONE E VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA

1.7.1 Quando SGS Italia, attraverso il personale tecnico interno preposto ed autorizzato al controllo della pratica di verifica, accetta il parere favorevole espresso dal gruppo di audit, l'Organizzazione riceve una dichiarazione di verifica GHG contenente l'Opinione. In caso contrario, SGS Italia notifica all'Organizzazione le decisioni prese e le azioni da adottare.

La dichiarazione di verifica viene trasmessa all'Organizzazione mediante Posta elettronica (scansione) e Posta ordinaria.

1.7.2 La dichiarazione di verifica GHG è composta da una parte principale contenente i seguenti contenuti minimi:

- Nome dell'organizzazione;
- Attività dell'organizzazione;
- i confini temporali;
- siti inclusi nello studio;
- il riferimento al GHG Report e della dichiarazione GHG;
- il valore delle emissioni GHG;
- norma di riferimento;

e da un allegato tecnico contenente informazioni aggiuntive quali, a titolo di esempio, il livello di garanzia applicato.

1.7.3 La dichiarazione di Verifica GHG non ha scadenza: essa contiene un'opinione in merito alla correttezza della dichiarazione GHG dell'organizzazione e sul Rapporto GHG riferite all'anno di rendicontazione sottoposto a verifica. In caso di modifica dell'anno di riferimento deve essere condotta una nuova verifica a seguito della quale verrà emessa una nuova dichiarazione di verifica.

1.7.4 La dichiarazione di Verifica rilasciata è di proprietà SGS e l'Organizzazione si impegna a restituirla in caso di modifiche/annullamento della stessa; il diritto dell'Organizzazione all'uso del marchio/dichiarazione di verifica di SGS è subordinato al pieno e costante rispetto dei requisiti dichiarati nel GHG Report e alle prescrizioni applicabili per l'uso del marchio/dichiarazione di verifica di SGS.

1.7.5 La dichiarazione di verifica rilasciata da SGS Italia è emessa in lingua italiana; attestati di verifica in lingua diversa possono essere emessi su richiesta e con le modalità espresse nell'offerta.

## 1.8 REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA SGS

I dati relativi alle dichiarazioni di verifica emesse sono riportati in un registro periodicamente aggiornato. Eventuali richieste sullo stato di validità/veridicità delle dichiarazioni di verifica possono essere inviate al numero fax riportato all'interno della dichiarazione di verifica.

## 1.9 USO DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA

1.9.1 L'Organizzazione può far riferimento alla dichiarazione di verifica ottenuta nelle proprie pubblicazioni, nella propria corrispondenza, ecc. In ogni caso l'uso della dichiarazione di verifica deve essere tale da risultare coerente con lo scopo di verifica e con i prodotti e/o servizi in esso richiamati.

Le condizioni relative all'uso della dichiarazione di verifica SGS sono nel presente Regolamento.

1.9.2 SGS Italia intraprenderà le azioni ritenute opportune, a spese dell'Organizzazione, per impedire il protrarsi di eventuali riferimenti ingannevoli al processo di verifica o usi scorretti della dichiarazione di verifica e/o del marchio SGS (per es. sospensione o ritiro della dichiarazione di verifica, azioni legali e o altre forme di pubblicizzazione dell'uso scorretto).

1.9.3 L'Organizzazione deve immediatamente cessare di fare riferimento alla dichiarazione di verifica (i) dopo l'eventuale sospensione o annullamento, (ii) nel caso in cui siano state apportate modifiche al sistema/processo/prodotto non accettate da SGS Italia, (iii) se SGS Italia modifica le regole dello schema di verifica e l'Organizzazione non intende conformarsi (iv) in presenza di qualsiasi altra circostanza che possa condizionare negativamente il processo di verifica.

1.9.4 In caso di uso non corretto della dichiarazione di verifica e/o del marchio SGS, SGS Italia può richiedere azioni correttive maggiori, sospensione o ritiro della dichiarazione di verifica, pubblicazioni della trasgressione, azioni legali.

## 1.10 AUDIT PERIODICI DI SORVEGLIANZA

1.10.1 Non sono previsti audit di sorveglianza periodica.

## 1.11 AUDIT ADDIZIONALI (SUPPLEMENTARI)

1.11.1 SGS Italia si riserva il diritto, motivato per iscritto all'Organizzazione, di eseguire audit addizionali; ciò può avvenire, ad esempio, per verificare l'attuazione di azioni correttive maggiori, per far fronte a eventuali richieste emerse in fase di rilascio della dichiarazione di verifica, per la revoca della sospensione della dichiarazione di verifica, al ricevimento di notizie di gravi malfunzionamenti o reclami connessi con l'Organizzazione verificata e afferente al periodo rendicontato, oppure quando siano riscontrati fatti o nuove informazioni segnalati dall'Organizzazione o da altre parti che possono influenzare la dichiarazione di verifica. A conclusione della visita, l'Organizzazione riceve il relativo rapporto.

1.11.2 L'eventuale rifiuto di tali audit, da parte dell'Organizzazione comporta automaticamente il ritiro della dichiarazione di verifica e/o interruzione del processo di verifica iniziale.

## 1.12 SOSPENSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA

1.12.1 SGS Italia per motivi ritenuti gravi e spiegati per iscritto all'Organizzazione ha facoltà di sospendere, per un periodo di tempo limitato, la dichiarazione di verifica già concessa. Ad esempio, la sospensione può essere attuata quando (i) l'Organizzazione non dà prontamente notizia dei provvedimenti giudiziari in corso anche legati al mancato rispetto di requisiti cogenti, (ii) l'Organizzazione è inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di SGS Italia, alle prescrizioni del Regolamento, alle regole per l'uso del marchio /attestato di verifica (iii) fatti o nuove informazioni che influenzano in modo significativo la dichiarazione GHG dell'organizzazione.

1.12.2 In caso di sospensione, SGS Italia ne dà notifica ufficiale all'Organizzazione mediante posta elettronica, fax o altro mezzo equivalente, comunicando anche le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

1.12.3 Se l'Organizzazione soddisfa le condizioni poste da SGS Italia nei limiti temporali indicati, la sospensione può essere revocata; in caso contrario, SGS Italia procede al ritiro della dichiarazione di verifica. I costi legati alla sospensione e ripristino della dichiarazione di verifica sono a carico dell'Organizzazione.

La durata massima di sospensione non supera generalmente 6 (sei) mesi.

## 1.13 ANNULLAMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA

1.13.1 L'annullamento della dichiarazione di verifica avviene in seguito al ritiro della stessa a cura di SGS Italia o alla rinuncia da parte dell'Organizzazione.

1.13.2 SGS Italia per motivi ritenuti di particolare gravità, motivati per iscritto all'Organizzazione, ha facoltà di annullare la dichiarazione di verifica quando (i) l'Organizzazione non ottempera alle condizioni poste da SGS Italia per la revoca della sospensione della dichiarazione di verifica (ii) per inadempimento nel pagamento del corrispettivo per questo o altri contratti verso SGS Italia, (iii) SGS Italia modifica le regole del proprio schema di verifica e l'Organizzazione non intende uniformarsi ai nuovi requisiti, (iv) l'Organizzazione contravviene agli accordi stipulati con SGS Italia o l'Organizzazione stessa lo richiede formalmente, (v) l'Organizzazione non accetta modifiche alle condizioni economiche.

1.13.3 L'annullamento della dichiarazione di verifica viene notificato in modo ufficiale all'Organizzazione mediante posta elettronica fax o altro mezzo equivalente da SGS Italia (ad esempio mediante esclusione dell'Organizzazione dall'apposito registro).

Qualora l'Organizzazione, successivamente all'annullamento della dichiarazione di verifica, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, SGS Italia sarà libera di tutelarsi nella maniera ritenuta più opportuna. In caso di ritiro, non è previsto il rimborso di eventuali spese legate alle attività di audit già completate da SGS Italia.

#### 1.14 MODIFICHE ALLO SCHEMA DI VERIFICA

1.14.1 Qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle regole/requisiti dello schema di verifica, SGS Italia ne informa le Organizzazioni clienti prendendo in considerazione le eventuali osservazioni presentate dalle stesse. SGS Italia provvede a specificare la data di entrata in vigore delle modifiche e le eventuali azioni correttive richieste, accordando i tempi necessari al loro recepimento (se necessario).

#### 1.15 MODIFICHE AL SISTEMA/PRODOTTO/ PROCESSO VERIFICATO

1.15.1 L'Organizzazione deve comunicare per iscritto all'Organismo di certificazione correzioni o modifiche alle informazioni contenute nel GHG report per il periodo rendicontato che possano incidere sulla conformità agli standard, alle norme o ai Regolamenti. L'Organismo di certificazione stabilirà se le modifiche così comunicate comportano la necessità di ulteriori valutazioni. La mancata notifica all'Organismo di certificazione di eventuali modifiche previste può comportare la sospensione della dichiarazione di Verifica.

1.15.2 In particolare l'Organizzazione dovrà comunicare tempestivamente ad SGS le seguenti tipologie di cambiamenti significativi:

- correzioni o modifiche alle informazioni presenti nel GHG Report per il periodo rendicontato.

L'Organizzazione deve dare al GHG report un nuovo indice di revisione per indicare i cambiamenti introdotti.

1.15.3 L'Organizzazione dovrà accettare le determinazioni di SGS Italia, motivate per iscritto, circa la eventuale necessità di effettuare una visita addizionale o una ripetizione integrale dell'iter di verifica. SGS Italia comunica all'Organizzazione

le proprie determinazioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte.

#### 1.16 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

1.16.1 Reclami scritti possono essere presentati a SGS Italia dai propri Clienti (ad esempio riferiti al comportamento del personale) o dai Clienti delle Organizzazioni verificate, da altre parti interessate, ecc.

1.16.2 L'Organizzazione che utilizza i servizi di verifica erogati da SGS Italia ha inoltre facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti delle decisioni prese a suo carico da SGS Italia (ad esempio per mancato rilascio della dichiarazione di verifica).

1.16.3 In presenza di reclami o ricorsi, SGS Italia conferma per iscritto l'avvenuta ricezione degli stessi e si impegna, nel rispetto della propria procedura interna, a valutare e giungere a decisione, a mezzo di personale indipendente e qualificato, per fornire una risposta entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo o del ricorso.

#### 1.17 PROPRIETÀ DEI RAPPORTI E DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

1.17.1 Qualsiasi documento, inclusi ogni Rapporto o Dichiarazione di verifica, fornito da SGS Italia e il copyright (diritto d'autore) ivi contenuto rimane di proprietà di SGS Italia e l'Organizzazione non deve alterare o interpretare in modo errato il suo contenuto in ogni modo.

L'Organizzazione sarà autorizzata a fare copie solo per uso interno, duplicati della dichiarazione di verifica sono disponibili su richiesta.

### PARTE 2: CONDIZIONI GENERALI PER I SERVIZI DI VERIFICA

#### 2.1 SCOPO

2.1.1 Salvo nel caso di diverso accordo scritto tutte le offerte emesse od i servizi prestati da SGS Italia S.p.A. ("La Società" ovvero "L'Organismo di Certificazione") e la persona fisica o giuridica che sottoscrive una Richiesta di Certificazione/verifica ("il Cliente") sono regolati dalle presenti Condizioni Generali.

2.1.2 Queste condizioni, il Regolamento di cui costituiscono parte integrante, l'offerta, la richiesta di certificazione/verifica e, ove applicabile, le disposizioni relative all'uso del marchio, costituiscono l'accordo contrattuale tra il Cliente e la Società ("il Contratto"). Salvo diverso accordo, nessuna modifica al contratto sarà ritenuta valida ed efficace a meno

che essa non sia stata prevista in forma scritta e firmata dal cliente e dalla società.

2.1.3 I certificati saranno emessi dalla Società in accordo al Regolamento in vigore, del quale viene fornita copia al Cliente all'atto della stipula del contratto.

La Società si riserva il diritto di modificare il Regolamento anche a esecuzione del servizio iniziata.

#### 2.2 DEFINIZIONI

"Organismo di accreditamento": organizzazione (pubblica o privata) che ha l'autorizzazione per valutare e approvare gli organismi di certificazione;

"Richiesta d'offerta". È la richiesta di servizi da parte di un Cliente;

"Regolamento": sono le regole emesse dall'Organismo di certificazione in accordo con il relativo schema di verifica;

"Offerta": descrizione dei servizi che saranno resi da SGS al cliente;

"Disposizioni SGS per l'uso del marchio": sono le condizioni contrattuali per l'uso del marchio di certificazione SGS da parte dei clienti.

#### 2.3 SERVIZI

2.3.1 Le presenti condizioni si applicano:

a. alla certificazione di sistemi di gestione in accordo a normative di riferimento nazionali ed internazionali (ad es. ISO 9001 - qualità, ISO 14001 – ambiente, SA8000 – Etica Sociale).

b. alla verifica della Dichiarazione Ambientale in accordo al Regolamento EMAS.

c. alla certificazione di prodotto/ servizio in accordo a normative di riferimento nazionali/internazionali e / o a specifiche /disciplinari del Cliente debitamente approvati dalla Società.

d. a verifiche di seconda parte, preliminari, corsi di addestramento nei sistemi di gestione e altre attività connesse.

e. alla certificazione dell'EPD di processo o alla verifica dell'EPD di prodotto in accordo con gli standard di riferimento

f. alla verifica della CFP in accordo con gli standard di riferimento

g. alla verifica della dichiarazione GHG in accordo con gli standard di riferimento

2.3.2 Al completamento delle attività di verifica, la Società preparerà un rapporto da sottoporre all'attenzione del cliente. Qualsiasi raccomandazione data nel rapporto non è da ritenersi vincolante per la Società e la decisione di emettere o meno il Certificato spetta unicamente alla Società.



2.3.3 Il Cliente prende atto che la Società nel sottoscrivere il contratto o nel prestare un servizio, non assume né la posizione del Cliente né quella di alcuna terza parte, né libera esse dalle loro obbligazioni, né altrimenti assume, circoscrive, abroga o scarica alcuna obbligazione dello stesso Cliente nei confronti di terze parti o viceversa.

2.3.4 Il rilascio, la sospensione, il ritiro o l'annullamento della certificazione avverranno in accordo al Regolamento vigente.

2.3.5 La Società si riserva di delegare in tutto o in parte a propri ausiliari l'esecuzione dei servizi richiesti e contrattati dal Cliente e questi acconsente sin d'ora alla trasmissione delle relative informazioni necessarie.

## 2.4 OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

2.4.1 Il Cliente deve assicurare la disponibilità degli accessi presso i propri locali del personale ispettivo della Società (compreso eventuali Osservatori) e, quando richiesto, del personale preposto dell'Organismo di Accreditamento.

Il Cliente dovrà inoltre rendere disponibile alla Società, eventuali prodotti campione, le informazioni e le strutture necessarie quando richiesti, compresa l'assistenza di personale debitamente addestrato ed autorizzato, uno spazio attrezzato con i principali strumenti per la redazione e riproduzione dei rapporti e per lo svolgimento delle riunioni.

Nel caso in cui durante l'iter di certificazione/verifica emergessero necessità di verifiche presso i fornitori del Cliente ai fini di indagini legate allo scopo della certificazione/verifica richiesto (es.: esame di processi affidati all'esterno), il Cliente deve assicurare l'accesso ai locali dei suoi Fornitori al personale ispettivo della Società e, quando richiesto, del personale preposto dell'Organismo di Accreditamento.

2.4.2 Il Cliente deve garantire il rispetto delle tempistiche concordate con la Società per gli audit iniziali e gli eventuali audit addizionali richiesti. La Società si riserva la facoltà di interrompere il processo di verifica, sospendere od annullare la dichiarazione di verifica nei casi ove le scadenze delle tempistiche non siano rispettate.

Per quanto consentito dalla legge, il Cliente riconosce che non è stato indotto a stipulare il Contratto in base ad alcuna garanzia, rappresentanza, dichiarazione, assicurazione, patto, accordo, impegno, indennizzo o impegno di qualsiasi natura diversa da quanto espressamente

stabilito nelle presenti Condizioni Generali e, nella misura in cui lo sia stato incondizionatamente e irrevocabilmente rinunciato a qualsiasi pretesa, diritti o rimedi che avrebbe altrimenti avuto in relazione ad essa.

Tutte le condizioni o le pattuizioni contenute nel documento standard del Cliente che sono incompatibili o che intendono modificare o aggiungere queste Condizioni Generali non hanno alcun effetto se non espressamente accettate per iscritto da SGS.

Il Cliente deve assumere ogni provvedimento necessario per eliminare o rimediare ad ogni ostacolo o interruzione nello svolgimento dei Servizi.

2.4.3 Onde consentire alla Società di rispettare le leggi applicabili in materia di salute e sicurezza, il Cliente dovrà fornire alla Società tutte le informazioni disponibili in merito ai rischi, anche solo potenziali cui il proprio personale potrebbe incorrere durante le visite. La Società si impegna a far rispettare al proprio personale tutti i Regolamenti del Cliente in materia di salute e sicurezza nel corso della sua permanenza presso il Cliente.

2.4.4 Il Cliente si impegna a conformare ed a mantenere conforme i propri prodotti e / o servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente (quali Direttive, Leggi, Regolamenti) applicabili.

2.4.5 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società:

- tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative ai prodotti/ servizi connessi alla certificazione rilasciata;
- eventuali procedimenti giudiziari e / o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione e a mantenere informata la Società sugli sviluppi di tali procedimenti.

La Società si riserva la facoltà di eseguire opportuni e tempestivi audit addizionali ed adottare, se necessario, provvedimenti di sospensione cautelativa e / o revoca della certificazione rilasciata.

2.4.6 Il Cliente può riprodurre o rendere pubbliche porzioni dei rapporti emessi dalla Società solo qualora non compaia il nome della Società, o quando abbia ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa.

SGS si riserva il diritto di sporgere denuncia nel caso di rivelazioni effettuate in contrasto con questa clausola o che SGS consideri a sua competenza discrezionale abusive.

Il Cliente non può rendere pubblici i dettagli delle modalità di svolgimento, conduzione od esecuzione delle attività della Società.

Il non rispetto di tale obbligazione a fornire le suddette informazioni può portare al ritiro della dichiarazione di verifica.

Il Cliente si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Auditor incaricati dalla Società. Quest'ultima è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

## 2.5 TARIFFE E PAGAMENTI

2.5.1 Le tariffe comunicate al Cliente comprendono tutte le fasi del programma di verifica e l'emissione della dichiarazione di verifica. Poiché le tariffe proposte sono quelle in vigore al momento della presentazione dell'offerta, la Società si riserva il diritto di revisionare tali tariffe durante il periodo di registrazione. La Società si riserva, inoltre, il diritto di revisionare le tariffe qualora le richieste dal Cliente risultino, in un secondo momento, non in linea con le informazioni fornite inizialmente, ovvero con quelle utilizzate al fine di ottenere un'offerta. Al Cliente verrà notificata ogni revisione tariffaria.

2.5.2 Oneri addizionali saranno richiesti per attività che non quotate inizialmente nonché per attività di verifica necessarie a seguito dell'individuazione di non conformità, quali, a titolo esemplificativo:

- a. la ripetizione di singole fasi o dell'intero programma di verifica, oppure per attività conseguenti al mancato rispetto delle regole e delle procedure di registrazione;
- b. attività addizionali conseguenti alla sospensione, ritiro e / o ripristino della dichiarazione di verifica;
- c. obblighi giudiziari di rendere documenti o testimonianze in relazione alle attività svolte dalla Società.

2.5.3 La Società si riserva il diritto di addebitare oneri addizionali alle tariffe in vigore, in caso di richieste di servizi urgenti da parte del Cliente, annullamento o riprogrammazione dei servizi, ripetizione parziale o integrale del programma di verifica o delle attività di cui al presente Regolamento.

In particolare il rinvio, su richiesta del Cliente, di attività già programmate e concordate che richiedano la presenza di personale della Società presso il Cliente, comporta il diritto di addebitare, a titolo di indennizzo, oneri aggiuntivi pari al 50% della tariffa contrattualmente prevista per l'attività stessa, qualora detta richiesta non pervenga alla Società per iscritto con almeno 15 gg. lavorativi di anticipo.

2.5.4 Una copia delle tariffe in vigore applicate dalla Società può essere resa disponibile su richiesta del Cliente.

2.5.5 Salvo diversamente indicato, tutte le tariffe non comprendono le spese di viaggio e soggiorno (che saranno addebitate al Cliente in accordo con la Policy interna vigente in). Inoltre, tutte le tariffe e i costi aggiuntivi sono da intendersi IVA esclusa o escluse altre tasse simili applicabili nel paese di riferimento.

2.5.6 A seguito dell'emissione dell'audit report e / o della dichiarazione di verifica, la Società emetterà una fattura al Cliente le cui modalità di pagamento sono previste nell'offerta della Società. Le fatture relative ad attività aggiuntive e /o successive al rilascio della dichiarazione di verifica verranno emesse al completamento delle attività stesse. Se non diversamente previsto nell'offerta, le condizioni di pagamento sono da intendersi a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, indipendentemente dall'esito del processo di verifica.

2.5.7 Qualunque utilizzo da parte del Cliente dell'audit report o della dichiarazione di verifica o delle informazioni ivi contenute, è subordinato al puntuale pagamento delle fatture. In aggiunta alle azioni previste dal presente Regolamento, la Società si riserva il diritto di sospendere o di interrompere le attività e / o di sospendere o ritirare la dichiarazione di verifica in caso di mancato pagamento delle fatture, anche di quelle relative ad un altro contratto in vigore tra la Società e il Cliente, o sue controllanti, controllate o comunque collegate.

2.5.8 Parimenti, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente di fatture relative ad un altro contratto in vigore tra la Società e il Cliente, o sue controllanti, controllate o comunque collegate la Società avrà facoltà di sospendere o interrompere anche le ulteriori attività eventualmente in corso per tali altri contratti in essere e / o ritirare il relativo attestato di verifica.

2.5.9 Per il ritardato pagamento delle fatture, la Società avrà diritto al pagamento degli interessi di mora applicabili per legge.

SGS si riserva la facoltà di eleggere, tra quelli competenti, il foro per il recupero dei crediti.

2.5.10 Sono a carico del Cliente tutti i costi relativi al recupero del credito, comprese le eventuali spese legali.

## 2.6 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI

2.6.1 La Società conserverà nei propri archivi la documentazione relativa al programma di verifica per il periodo richiesto dall'Ente di Accreditamento e dalle disposizioni di legge vigenti.

2.6.2 Alla scadenza del periodo di conservazione, la Società, a propria discrezione, trasferirà, conserverà o provvederà alla distruzione della documentazione, salvo diverse istruzioni da parte del Cliente. La Società si riserva il diritto di addebitare al Cliente i costi derivanti dall'esecuzione di tali eventuali istruzioni.

## 2.7 RAPPORTO E DICHIARAZIONE DI VERIFICA - PROPRIETÀ E INTELLETTUALE

2.7.1 Qualsiasi documento compreso, ma non solo, qualsiasi rapporto o attestato di verifica fornito da SGS e il copyright contenuto in essi sono e rimangono di proprietà di SGS e il Cliente non deve modificare o riportare in modo parziale o errato il contenuto di tali documenti in alcun modo.

Il Cliente ha il diritto di effettuare copie per il suo uso interno. Sono disponibili su richiesta, per scopi di comunicazione esterna, i duplicati di attestato di verifica.

## 2.8 COMUNICAZIONE

2.8.1 Il Cliente può promuovere l'ottenuta dichiarazione di verifica in accordo ai termini stabiliti nei Regolamenti che disciplinano l'uso dei marchi. Uso del nome o marchio SGS per scopi pubblicitari non sono consentiti senza il consenso scritto di SGS.

## 2.9 CONFIDENZIALITÀ

2.9.1 Si considerano "informazioni confidenziali e riservate" le informazioni che una parte potrà acquisire dall'altra in occasione dell'esecuzione del Contratto salvo quelle: (i) che erano, dimostrabile da documenti scritti, in possesso della

parte ricevente prima della rivelazione da parte della proprietaria dell'informazione; (ii) che sono o diventano, senza alcuna colpa da parte della ricevente, di dominio pubblico mediante pubblicazione od altro; (iii) che la ricevente possa dimostrare di aver ricevuto da terzi come loro libero ed autonomo diritto e non derivanti direttamente od indirettamente dalla proprietaria dell'informazione.

2.9.2 Salvo non sia richiesto da precisi obblighi di legge o da altri organi regolatori nessuna parte potrà utilizzare le informazioni confidenziali e riservate per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto, né rivelarle ad altri senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte.

## 2.10 RECESSO

2.10.1 Salvo diverso accordo scritto, la durata del Contratto è quella prevista nell'offerta della Società (termine iniziale) ed è soggetta alle condizioni di recesso indicate in queste Condizioni Generali.

2.10.2 La società, in qualsiasi momento precedente all'emissione della dichiarazione di verifica, può esercitare il recesso qualora il Cliente risulti inadempiente a una qualsiasi delle sue obbligazioni, e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dall'avviso di notifica della Società.

2.10.3 Ciascuna parte potrà esercitare il recesso senza preavviso nel caso l'altra parte venga a trovarsi destinataria di dichiarazione di fallimento, o apertura di altra procedura concorsuale, concordato anche stragiudiziale, messa in liquidazione o cessazione dell'attività.

2.10.4 Nei casi in cui il Cliente trasferisca la sua attività ad altra Organizzazione, non è previsto il trasferimento della Dichiarazione di Verifica GHG"

## 2.11 FORZA MAGGIORE

2.11.1 Qualora, per qualunque ragione o causa estranea al proprio controllo (incluso, ma non limitato, a situazioni quali "atti di Dio", guerre, attività terroristiche, impossibilità ad ottenere licenze o registrazioni, malattie o dimissioni di personale o l'impossibilità di adempiere del cliente le proprie obbligazioni contrattuali) alla Società sia impedita l'esecuzione od il completamento del servizio oggetto del contratto, il Cliente pagherà a questa:

a. l'ammontare delle spese effettivamente sostenute;

b. i compensi maturati per la porzione di servizio effettivamente reso;

La Società sarà conseguentemente sollevata da qualunque responsabilità per la mancata o incompleta erogazione dei servizi richiesti.

## 2.12 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E INDENNIZZI

2.12.1 La Società si impegna a eseguire i servizi con cura e diligenza e si riterrà responsabile solamente in caso di colpa grave.

2.12.2 Nulla nelle presenti condizioni esclude o limita la responsabilità della Società nei confronti del Cliente per morte, infortunio, frode o altro evento dipeso da colpa grave della Società.

2.12.3 Ferma la superiore previsione 2.12.2 la responsabilità della Società, relativamente ad ogni reclamo per perdite, danni o spese di qualunque natura o comunque sorgenti, sarà in ogni caso e nel suo complesso limitata all'importo del corrispettivo contrattualmente previsto per il servizio (IVA esclusa).

2.12.4 Ferma la superiore previsione 2.12.2 la Società non assume alcuna responsabilità per perdite, danni o spese di qualunque natura per cui non sia stata intrapresa iniziativa legale da parte del cliente entro un anno dalla data di esecuzione del servizio della Società o per parziale inadempimento se non pervenuto entro un anno dalla data nella quale il servizio avrebbe dovuto essere completato.

2.12.5 Ferma la superiore previsione 2.12.2 la Società non assume alcuna responsabilità verso il Cliente o terzi:

a. per perdita, danni o spese per non rispetto da parte del Cliente delle sue obbligazioni, qualunque azione sia o non sia intrapresa sulla base dei Rapporti o dei Certificati né per qualsivoglia risultato inesatto che possa essere generato da informazioni poco chiare, erronee, incomplete, fuorvianti o false fornite alla Società.

b. per danni indiretti e / o consequenziali, incluso il lucro cessante, limitazione dei profitti, perdita di produzione, costi

relativi all'interruzione della produzione/ servizio, perdita del commercio, perdita dell'occasione, perdita di avviamento e costo del ritiro di prodotti dal mercato, costi o spese sostenuti per mitigare la perdita e la perdita o il danno derivanti dalle rivendicazioni di terze parti (inclusi, senza limitazioni, azioni di responsabilità per prodotti) che possono essere subiti dal Cliente; e

c. qualsiasi perdita o danno indiretto e / o consequenziale di qualsiasi tipo (rientranti o meno nei tipi di perdita o danno individuati al precedente punto b).

2.12.6 Salvo che nell'ipotesi di dolo o colpa grave della Società, il Cliente si obbliga a garantire, tenere indenne e manlevare la Società ed i suoi dipendenti, ausiliari, agenti e / o subcontraenti avverso qualunque reclamo (reale o minacciato) mosso da terzi per perdite, danni o spese di qualunque natura, incluse quelle legali, e comunque sorgenti in relazione all'esecuzione, anche parziale o alla non esecuzione, di qualunque servizio.

2.12.7 Ciascuna parte dovrà sottoscrivere le opportune coperture assicurative a copertura delle proprie aree di responsabilità.

## 2.13 MISCELLANEA

2.13.1 Qualora una o più delle presenti condizioni generali sia in qualche modo illegittima od inapplicabile, la validità, legalità e applicabilità delle rimanenti condizioni non verrà diminuita o lesa in modo alcuno.

2.13.2 Durante il corso della prestazione dei servizi e per un periodo di un anno dalla conclusione di essi, il Cliente si impegna, sia direttamente che indirettamente, a non istigare e / o ad incoraggiare i dipendenti della Società a lasciare l'impiego presso questa, né a fare offerte in tal senso.

2.13.3 L'uso del nome della Società o di marchi registrati per informazioni pubblicitarie non è permesso senza la previa autorizzazione scritta della Società.

2.13.4 Salvo quanto espressamente previsto nel presente documento, il Cliente non può cedere o trasferire i suoi

diritti senza il consenso scritto di SGS.

2.13.5 Nessuna delle parti può cedere il contratto senza il precedente consenso scritto dell'altra parte, tale consenso non dev'essere irragionevolmente negato. Qualsiasi cessione non potrà sollevare la Cedente da qualsiasi responsabilità o obbligo

2.13.6 Le Parti riconoscono che SGS fornisce i Servizi al Cliente come organismo indipendente e che il Contratto non crea alcun rapporto di collaborazione, agenzia, impiego o contratto fiduciario tra SGS e il Cliente.

2.13.7 Anche qualora SGS non richieda al Cliente l'esecuzione di uno dei suoi obblighi ai sensi delle presenti Condizioni Generali o del Contratto questo non costituirà una rinuncia al suo diritto di esigere l'esecuzione di tale o qualsiasi altra obbligazione.

## 2.14 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque connessa alla prestazione dei servizi resi in Italia sarà regolata dalla legge italiana, con l'esclusione di ogni norma relativa al conflitto di legge, la giurisdizione sarà del giudice italiano e competente esclusivamente il Tribunale di Milano.

L'organismo si riserva la facoltà' di integrare, eliminare o modificare le previsioni del presente regolamento senza preventivo coinvolgimento del cliente, anche dopo l'inizio dell'esecuzione del servizio richiesto.

Salvo diverso accordo scritto tutti servizi sono resi in accordo al presente regolamento da considerarsi prevalente su altre disposizioni riportate in qualsivoglia altro documento.